



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.66 del Reg. Data 07-09-2020	Oggetto: L.R. 18/96 - DGR N. 364 DEL 23/03/2020 - DDPF N. 86 DEL 03/04/2020 - RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO. ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DAL COMUNE DI ASCOLI PICENO (REP. 29248 DEL 12/12/2016) - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (14 SETTEMBRE 2020 - 05 GIUGNO 2020). INDIRIZZI.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di settembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	A
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Vice Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Responsabile dei Servizi Sociali, qui di seguito integralmente riportata:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni nazionali:

- le norme costituzionali 2, 3, 34 e 38 le quali si applicano al diritto all'educazione garantita dallo Stato e cioè allo studio ed all'istruzione garantito dallo Stato (vedi C.Cost. 80/2010) e non dagli enti locali (sentenza T.A.R. Bari Puglia Sez. II 2/04/2012 n° 655);
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13.12.2006, e vincolante per l'Italia (a seguito della ratifica avvenuta con legge 3.3.2009 n. 18), secondo cui, all'art. 7, comma 2, "in tutte le azioni concernenti i minori con disabilità, il superiore interesse del minore costituisce la considerazione preminente"
- l'art. 24 della citata Convenzione, in base alla quale gli Stati Parti riconoscono il diritto all'istruzione delle persone con disabilità, e, nell'attuazione di tale diritto, devono assicurare che venga fornito "un accomodamento ragionevole" in funzione dei bisogni di ciascuno e "siano fornite efficaci misure di sostegno personalizzato in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente all'obiettivo della piena integrazione"
- l'art. 2 della stessa Convenzione, la quale chiarisce che: "per "accomodamento ragionevole" si intendono "le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità, in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.";
- la Legge n°104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge n°162/1998 "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";
- la Legge n°328/2000, ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- La legge n.107 del 13/07/2015 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- Il D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, ad oggetto "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Il D.Lgs. n. 96 del 07 agosto 2019, con il quale sono state approvate le modifiche integrative e correttive al predetto D.Lgs. n°66/2017;

VISTE E RICHIAMATE le seguenti disposizioni regionali:

- L.R. n. 18/1996 ad oggetto "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità";
- le LL.RR. 21/11/2000, n. 28 e 25/11/2002, n. 25, che modificano ed integrano la citata L.R. n. 18/96;
- la legge n. 328 dell'08/11/2000 avente ad oggetto "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la L.R. n. 34 del 18/12/2001 avente ad oggetto "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 32 del 01/12/2014 avente ad oggetto "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia" e successive modifiche e integrazioni;

VISTE E RICHIAMATE, inoltre:

- le Delibere del Consiglio dei Ministri con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, fino al 15 ottobre 2020, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- i Decreti Legge e i relativi DD.PP.CC.MM. attuativi con i quali sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le Ordinanze e i Decreti della Regione Marche con i quali sono state recepite le disposizioni nazionali in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e adottate, di conseguenza, anche disposizioni ulteriori proprie;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Marche, già a partire dal 2015, aveva ridimensionato la tipologia di interventi da ammettere ai finanziamenti di cui alla L.R. 18/96, con conseguente rideterminazione dei fondi da erogare ai Comuni;
- con DGR n.1229 del 17/10/2016 venivano infatti individuati i nuovi criteri e le nuove modalità di riparto delle risorse relativamente all'anno 2016 e precisamente:

DELIBERA DI GIUNTA n.66 del 07-09-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

- a) *eliminazione della distinzione tra piani singoli o associati;*
- b) *percentuale di cofinanziamento dell'intervento di integrazione uguale per tutti gli ordini e gradi della scuola*
- c) *sostituzione delle borse lavoro socio-assistenziali e delle borse lavoro di pre-inserimento lavorativo di cui all'art. 17 della L.R. n°18/96 con i "tirocini di inclusione sociale" di cui alla DGR n°293/2016, abrogata, nel 2018, dalla vigente DGR n°583/2018*
- d) *contributo corrispondente al 90 % dell'indennità mensile ammessa a finanziamento per ciascun tirocinio*
- e) *ripartizione in quota proporzionale e in percentuale variabile, per gli interventi del SADE e del SAS, dell'ammontare residuo del fondo dopo la quantificazione del contributo destinato ai tirocini*
- f) *possibilità di utilizzare l'eventuale quota residua regionale concessa per i tirocini, e non utilizzata dal Comune, per finanziare sia il SADE che il SAS;*

VISTO CHE:

- *la Regione Marche ha adottato con DGR n. 364 del 23/03/2020, in analogia e continuità con quanto previsto nella predetta DGR n.1229/2016 (per l'anno 2016), nella DGR n.874 del 24/07/2017 (per l'anno 2017), nella DGR n.1031 del 23/07/2018 (per l'anno 2018) e nella DGR n°212 del 04/03/2019 (per l'anno 2019), i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità anche per l'anno 2020, nella quale non si precisa la percentuale variabile di cofinanziamento che sarà destinata ai servizi di ADE e di AS ma solo quella destinata ai TIS (tirocini di inclusione sociale);*
- *con DDPF n°86 del 03/04/2020 – Allegato "A" – la Regione Marche ha stabilito che, pur avendo reperito i fondi sui quali è stata assunta regolare prenotazione di impegno di spesa a carico del bilancio 2020/2022 – annualità 2020, tuttavia la determinazione del budget 2020 sarà effettuata solo dopo che i Comuni avranno rendicontato la spesa per gli interventi realizzati nel 2019;*
- *con DGR n°791 del 29/06/2020 la Regione Marche ha deliberato di destinare ulteriori fondi all'intervento dell'Assistenza Domiciliare Domestica ed Educativa di cui all'art. 12, lett. a), della L.R. 18/96, in aggiunta a quelli previsti per il medesimo intervento dalla citata DGR n°364/2020;*

VISTO CHE:

- *l'Ambito n°22, di cui il Comune di Maltignano fa parte, aveva esperito una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico per la prestazione di servizi di assistenza scolastica per l'autonomia, socializzazione e comunicazione personale a favore di alunni disabili nei Comuni dell'ambito Territoriale Sociale XXII;*
- *il comune di Ascoli Piceno, ente capofila dell'ATS n°22, comunicava di aver aggiudicato, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, la procedura aperta alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), per la durata di 36 mesi e con facoltà di proroga per altri 12 mesi;*
- *con nota prot. n. 63029 del 13/09/2016, il Comune di Ascoli Piceno, nel comunicare l'esito dei controlli sulla ditta aggiudicataria, invitava le amministrazioni comunali interessate, nelle more della sottoscrizione del predetto Accordo Quadro da parte del Comune di Ascoli Piceno, a procedere secondo l'art. 23 del Capitolato tecnico, il quale espressamente prevede:
Articolo 23 Stipula dell'Accordo Quadro e dei singoli appalti specifici
*La stipula dell'Accordo Quadro avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e dall'art. 9 del Disciplinare di gara. Nelle more della firma dell'Accordo Quadro, l'aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta dei Comuni appartenenti all'ATS n. XXII, all'esecuzione del servizio prevista dal Capitolato tecnico ai patti e condizioni offerte in gara. L'Accordo Quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa; le spese contrattuali, a carico del fornitore, ammontano presuntivamente a euro 5.000,00. I singoli appalti specifici verranno conclusi, a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le amministrazioni appartenenti all'ATSXXII e il fornitore risultato aggiudicatario dell'A. Q.**
- *nel disciplinare di gara è previsto che:*
 - *la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ascoli Piceno e/o per i Comuni appartenenti all'A.T.S. XXII nei confronti dell'aggiudicatario del medesimo (di seguito anche Fornitore);*
 - *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata, tra le Amministrazioni appartenenti all'A.T.S. XXII ed il Fornitore risultato aggiudicatario dell'Accordo Quadro;*
 - *con riferimento a ciascun appalto specifico, il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*
 - *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*

- i singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro dovranno essere identificati con un CIG derivato, acquisito da ogni Amministrazione, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
- ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con la propria organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
- i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006;
- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
- l'Accordo Quadro tra il Comune di Ascoli Piceno e l'operatore aggiudicatario è stato sottoscritto in data 12.12.2016 e registrato con numero di Repertorio 29248;
- la validità del predetto Accordo, di 36 mesi e già rinnovata per l'A.S. 2019/2020, è stata prorogata dal Comune di Ascoli Piceno per ulteriori sei mesi (proroga tecnica) con determinazione dirigenziale n°2092 del 07/09/2020, nelle more della definizione della procedura di gara europea indetta il 01/07/2020 per addivenire alla stipula di un nuovo Accordo Quadro;

VISTE e RICHIAMATE, nello specifico:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad oggetto "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone handicappate", così come modificata ed integrata dalla legge regionale 21 novembre 2000, n. 28;
- la DGR n. 364 del 23/03/2020 ad oggetto "Interventi in favore delle persone in condizioni di disabilità – Criteri e modalità di attuazione degli interventi – Anno 2020";
- il DDPF n. 86 del 03/04/2020 relativo a "DGR n.364/2020 – Tempi e modalità per la presentazione della rendicontazione e per la liquidazione dei contributi relativi agli interventi in favore delle persone in condizione di disabilità – anno 2020 – Prenotazione di impegno";
- la DGR n. 791 del 29/06/2020 ad oggetto "LR 18/96 – Intervento di assistenza domiciliare domestica ed educativa in favore delle persone in condizione di disabilità";

RITENUTO di dover ri-programmare il SAS sulla base delle richieste fino ad oggi pervenute, tenendo conto delle disposizioni normative sopra richiamate e delle disponibilità economiche stanziare in bilancio;

VERIFICATO, in base alla documentazione acquisita ed esistente agli atti, che tutti coloro i quali vengono proposti per l'inserimento nel Piano sono in possesso dei requisiti per poter beneficiare degli interventi di cui alla L.R. n. 18/1996;

DATO ATTO che i fondi per la finalità in oggetto sono stati già assegnati al sottoscritto responsabile del Servizio con deliberazione n°26 del 09/05/2020 e trovano stanziamento ai capitoli 1945.7 e 1945.8 del bilancio del c.e.f. e del bilancio 2021;

PROPONE

- 1) **Di realizzare**, anche con riferimento al prossimo Anno Scolastico 2020/2021, l'intervento di integrazione scolastica di cui all'art. 14, comma 2, L.R. n. 18/1996;
- 2) **Di aderire**, per quanto concerne la riattivazione del predetto servizio con riferimento all'A.S. 2020/2021, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), Accordo sottoscritto in data 12.12.2016 e Repertoriato al n°29248;
- 3) **Di prendere atto** che, come stabilito nel disciplinare di gara:
 - L'adesione all'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune;
 - i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata; con riferimento a ciascun appalto specifico il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;
 - il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;
 - i singoli contratti stipulati dovranno essere identificati con un CIG derivato, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;
 - al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;
 - i prezzi risultati dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;

- il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4) **Di approvare**, ai fini della riattivazione del servizio in oggetto, i seguenti indirizzi:

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado)**, tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno e delle richieste delle competenti Direzioni Didattiche, nonché delle disponibilità finanziarie stanziata nel bilancio di previsione 2020/2022, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, elevato quest'ultimo a rango costituzionale al pari del diritto allo studio e alla salute, si propone di assegnare agli alunni R.G., P.E. e R.L., disabili in situazione di gravità, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano, che sarà pari al numero di ore necessarie per coprire, in aggiunta e a completamento delle ore di sostegno che verranno assegnate, l'intera programmazione oraria settimanale, tenendo conto, eventualmente, anche dei giorni e/o degli orari in cui gli alunni dovranno assentarsi da scuola per sottoporsi, in maniera sistematica, a terapie. Le future eventuali modifiche al monte ore settimanale già assegnato, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico;
- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado**, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2019/2020 ossia max 6 ore settimanali, rispetto alle 10 ore richieste dall'Istituto Scolastico, rinviando ad una specifica motivata richiesta scritta del predetto Istituto l'eventuale aumento del monte ore base assegnato. Si stabilisce fin da ora che, laddove dovessero verificarsi numerose e ripetute assenze ingiustificate, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Anche con riferimento al SAS presso le scuole secondarie di secondo grado, si precisa che eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle competenti Istituzioni Scolastiche;
- **di riattivare il SAS a partire dal 14 settembre 2020;**

- 5) **Di dare atto** che i beneficiari dell'intervento di che trattasi sono tutti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, nonché di quella che certifica, relativamente a taluni soggetti, il requisito della gravità;
- 6) **Di prevedere**, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, una spesa complessiva presunta pari a circa 18.270,00 euro, la quale, tuttavia, potrebbe subire degli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, in base all'eventuale mutamento della situazione degli alunni assistiti o a specifiche richieste di intervento da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche;
- 7) **Di dare atto** che la percentuale di cofinanziamento regionale è variabile e non è noto il suo ammontare, sicché la spesa a carico della Regione Marche in questa sede non viene prevista;
- 8) **Di dare atto** che la spesa complessiva presunta di 18.270,00 euro trova stanziamento quanto a 7.770,00 euro al capitolo 1945.7 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 e quanto a 10.500,00 € al capitolo 1945.7 del bilancio 2020/2022 annualità 2021;
- 9) **Di dare mandato** al sottoscritto Responsabile del Servizio Servizi Sociali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione al deliberato, nel rispetto degli indirizzi che l'amministrazione impartirà, compreso l'affidamento alla cooperativa aggiudicataria dell'Accordo Quadro della gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano;
- 10) **Di dare atto** che i dati sensibili saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679;
- 11) **Di rinviare**, infine, l'eventuale adeguamento delle previsioni di spesa e/o la diversa programmazione e articolazione degli interventi di cui al presente provvedimento alla comunicazione, da parte della Regione Marche, del cofinanziamento che verrà concesso al Comune di Maltignano con riferimento all'anno 2020;
- 12) **Di proporre**, stante l'imminente inizio dell'A.S. 2020/2021, l'immediata eseguibilità della deliberazione, al fine di poter ri-programmare e riattivare il SAS.

Sulla sujestesa proposta di deliberazione si esprimono i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole. Data: 07/09/2020 F.to Dott.ssa Paola D'Emidio

Parere in ordine alla regolarità Contabile: Favorevole. Data: 07/09/2020 F.to Rag. Simona Simoni”;

RITENUTA la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Finanziaria, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione del Responsabile dei Servizi Sociali riportata in narrativa e di richiamarla quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n.241/1990;

Di realizzare, anche con riferimento al prossimo Anno Scolastico 2020/2021, l'intervento di integrazione scolastica di cui all'art. 14, comma 2, L.R. n. 18/1996;

Di aderire, per quanto concerne la riattivazione del predetto servizio con riferimento all'A.S. 2020/2021, all'Accordo Quadro aggiudicato dall'ATS n°22, con determinazione n°1196 del 23/08/2016, alla Coop. Pagefha di Ascoli Piceno, al prezzo orario di 17,52 euro oltre Iva 5 % (codice CIG: 6650408A49), Accordo sottoscritto in data 12.12.2016 e Repertoriato al n°29248;

Di prendere atto che, come stabilito nel disciplinare di gara:

- *l'adesione all'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune;*
- *i singoli appalti specifici verranno conclusi a tutti gli effetti, in forma di scrittura privata; con riferimento a ciascun appalto specifico il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione del servizio secondo le caratteristiche prestazionali minime stabilite nel Capitolato Tecnico e le condizioni offerte in sede di gara;*
- *il termine di scadenza dei singoli appalti specifici non può eccedere il termine di scadenza dell'Accordo Quadro;*
- *i singoli contratti stipulati dovranno essere identificati con un CIG derivato, che verrà riportato nei pagamenti relativi allo specifico contratto;*
- *al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell'offerta, l'aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico agli esecutori uscenti;*
- *i prezzi risultanti dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio;*
- *il pagamento del corrispettivo delle prestazioni verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs.9 ottobre 2002, n. 231. I contratti saranno soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.*

Di approvare, ai fini della riattivazione del servizio in oggetto, i seguenti indirizzi:

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola dell'obbligo (scuola secondaria di primo grado)**, tenuto conto delle diagnosi formulate dalla competente UMEE di Ascoli Piceno e delle richieste delle competenti Direzioni Didattiche, nonché delle disponibilità finanziarie stanziare nel bilancio di previsione 2020/2022, in ottemperanza all'obbligo del contenimento della spesa pubblica e nel rispetto del principio di parità di bilancio, elevato quest'ultimo a rango costituzionale al pari del diritto allo studio e alla salute, si stabilisce di assegnare agli alunni R.G., P.E. e R.L., disabili in situazione di gravità, il monte ore settimanale richiesto dall'ISC di Folignano, che sarà pari al numero di ore necessarie per coprire, in aggiunta e a completamento delle ore di sostegno che verranno assegnate, l'intera programmazione oraria settimanale, tenendo conto, eventualmente, anche dei giorni e/o degli orari in cui gli alunni dovranno assentarsi da scuola per sottoporsi, in maniera sistematica, a terapie. Le future eventuali modifiche al monte ore settimanale già assegnato, sia in aumento che in diminuzione, dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dall'Istituto Scolastico;

- **per quanto concerne il servizio di assistenza scolastica (SAS) presso la scuola secondaria di secondo grado**, tenuto conto delle medesime considerazioni di cui al punto precedente, si ritiene di poter confermare per l'alunno M.F., lo stesso monte ore settimanale dell'A.S. 2019/2020 ossia max 6 ore settimanali, rispetto alle 10 ore richieste dall'Istituto Scolastico, rinviando ad una specifica motivata richiesta scritta del predetto Istituto l'eventuale aumento del monte ore base assegnato. Si stabilisce fin da ora che, laddove dovessero verificarsi numerose e ripetute assenze ingiustificate, il SAS verrà dapprima sospeso ed eventualmente, nel caso ne ricorreranno i presupposti, anche interrotto. Anche con riferimento al SAS presso le scuole secondarie di secondo grado, si precisa che eventuali situazioni particolari dovranno essere opportunamente segnalate per iscritto e motivate dalle competenti Istituzioni Scolastiche;
- **di riattivare il SAS a partire dal 14 settembre 2020;**

Di dare atto che i beneficiari dell'intervento di che trattasi sono tutti in possesso della prescritta documentazione sanitaria, nonché di quella che certifica, relativamente a taluni soggetti, il requisito della gravità;

Di prevedere, per la realizzazione dell'intervento sopra descritto, una spesa complessiva presunta pari a circa 18.270,00 euro, la quale, tuttavia, potrebbe subire degli adeguamenti, in aumento o in diminuzione, in base all'eventuale mutamento della situazione degli alunni assistiti o a specifiche richieste di intervento da parte delle competenti Istituzioni Scolastiche;

Di dare atto che la percentuale di cofinanziamento regionale è variabile e non è noto il suo ammontare, sicché la spesa a carico della Regione Marche in questa sede non viene prevista;

Di dare atto che la spesa complessiva presunta di 18.270,00 euro trova stanziamento quanto a 7.770,00 euro al capitolo 1945.7 del bilancio 2020/2022 annualità 2020 e quanto a 10.500,00 € al capitolo 1945.7 del bilancio 2020/2022 annualità 2021;

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Servizi Sociali di procedere all'adozione di tutti gli atti necessari per dare concreta attuazione al deliberato, nel rispetto degli indirizzi che l'amministrazione impartirà, compreso l'affidamento alla cooperativa aggiudicataria dell'Accordo Quadro della gestione del SAS nei confronti degli alunni diversamente abili residenti a Maltignano;

Di dare atto che i dati sensibili saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii. e del Reg. UE 2016/679;

Di rinviare, infine, l'eventuale adeguamento delle previsioni di spesa e/o la diversa programmazione e articolazione degli interventi di cui al presente provvedimento alla comunicazione, da parte della Regione Marche, del cofinanziamento che verrà concesso al Comune di Maltignano con riferimento all'anno 2020.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'imminente inizio dell'anno Scolastico 2020/2021
con separata votazione unanime legalmente **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n°267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL VICE SINDACO

F.to MANCINI CILLA MONICA

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 28-09-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 647 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 8330 del 28-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07-09-2020 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 28-09-2020 al 13-10-2020 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 14-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 28-09-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---